

## Milleproroghe LE NOVITÀ

### L'intervento. Il maxi-emendamento rivede i tempi delle controversie

### Il cambio di linea. Superate le indicazioni delle sezioni unite della Cassazione

# Arriva la scure sull'anatocismo

## I risparmiatori non potranno ricorrere al giudice sugli abusi negli interessi bancari

Marco Bellinazzo  
Angelo Busani

Un colpo di spugna ai crediti derivanti da clausole anatocistiche nulle? Può darsi. In ogni caso, il decreto milleproroghe potrebbe segnare un punto decisivo a sfavore dei clienti delle banche impegnati a ottenere la restituzione dei versamenti effettuati a copertura degli interessi anatocistici (derivanti, cioè, dalla capitalizzazione di altri interessi) applicati - specie negli anni Novanta - dalle banche sugli scoperti di conto corrente.

Nella versione approvata al Senato, il "milleproroghe" - atteso ora al rush finale alla Camera - sbriola la posizione di vantaggio che i clienti avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della sentenza n. 24410 resa dalla Cassazione a sezioni uni-

te il 23 novembre 2010. Se la Cassazione aveva, infatti, affermato che il termine di prescrizione di 10 anni per chiedere la restituzione degli interessi pagati in più doveva ritenersi decorrente dal giorno di chiusura del conto corrente, ora invece il milleproroghe sancisce che «la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». Traducendo quest'espressione tecnica in un linguaggio più comprensibile, si-

### L'EFFETTO PRATICO

I dieci anni per chiedere la restituzione delle somme non dovute decorrono dall'addebito in conto e non dalla fine del rapporto

gnifica che il correntista non può chiedere il rimborso degli interessi versati alla banca in base a una clausola anatocistica nulla, se siano decorsi 10 anni dalla data del versamento nel conto corrente a copertura dell'addebito degli interessi anatocistici. Quindi per i versamenti effettuati negli anni Novanta, visto che siamo nel 2011, il timing sarebbe già scaduto. Tutte le cause aperte sul fronte dell'anatocismo sembrano perciò destinate a chiudersi con un nulla di fatto.

Per la Cassazione, invece, il correntista avrebbe avuto tempo, per domandare la restituzione, fino al decimo anno successivo alla chiusura stessa del conto. Di fatto, per un conto corrente chiuso all'inizio degli anni Duemila si sarebbe potuto tornare indietro ai versamenti ef-

fettuati almeno fino al 1990.

Va ricordato, che la Cassazione nel 1999 (sentenza n. 2374) ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche che, anteriormente al 22 aprile 2000 (data nella quale entrò in vigore la riforma con l'obbligo per le banche di prevedere parità di trattamento nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi), disponevano una capitalizzazione più frequente degli interessi passivi (normalmente, in termini trimestrali) rispetto a una capitalizzazione "più lenta" degli interessi attivi (normalmente, in termini annuali). Illegittimità poi ribadita a Sezioni unite nel 2004 aprendo la strada a un contenzioso che secondo le associazioni dei risparmiatori poteva costare alle banche diversi miliardi di euro. Secondo quest'ultima senten-

za, i versamenti del cliente della banca, effettuati sulla base di una clausola anatocistica nulla, devono essere distinti a seconda che il cliente effettui tali versamenti: a) su un conto (presso la stessa banca) diverso da quello munito della clausola di apertura di credito; b) sul conto dotato della clausola di apertura di credito, riportando lo scoperto di conto entro i limiti del tetto accordato; c) sul conto dotato della clausola di apertura di credito, di entità maggiore rispetto all'accordato.

Nei primi due casi, secondo la Cassazione non si avrebbe ripetibilità delle somme versate, se la richiesta di rimborso sia proposta dopo dieci anni dal loro pagamento, anche se entro il decimo dalla chiusura del conto accreditato. Nel terzo caso invece il termine di prescrizione decennale

decorre dalla data di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati addebitati. Infatti, per la Corte, nel caso di apertura di credito in conto corrente, è solo alla chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti: infatti, l'apertura di credito consiste nella messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca a favore del cliente, somma che il cliente può riscuotere a più riprese e che, una volta utilizzata in conto o in parte, può essere ripristinata mediante versamenti del correntista sul conto. Pertanto, finché dura il rapporto di apertura di credito - qualora il cliente versi somme non dovute - il diritto alla restituzione sorge solamente dal giorno di chiusura del rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA VICENDA GIUDIZIARIA

#### L'anatocismo

Si dice anatocismo l'applicazione di un interesse agli interessi maturati in precedenza. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente

#### La Cassazione

La Cassazione nel 1999 (sentenza n. 2374) ha dichiarato illegittima la prassi delle banche di capitalizzare interessi passivi con periodicità più frequente (di solito, trimestrale) rispetto alla periodicità di accredito degli interessi attivi (di solito, annuale). Illegittimità ribadita a Sezioni unite nel 2004, con una sentenza (la n. 21095) che ha esteso "retroattivamente" la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ai versamenti effettuati anteriormente alla riforma dell'anatocismo del '99 (delibera Ctr 9 febbraio 2000 e Dlgs 342/99)

#### L'impatto delle decisioni

Secondo le associazioni dei risparmiatori le sentenze della Cassazione avrebbero potuto aprire la strada a un contenzioso plurimiliardario. Secondo alcune di esse, si sarebbe potuto risalire, nel chiedere il rimborso degli interessi pagati in più, almeno fino agli anni '80. Secondo altre, il termine ordinario di prescrizione di 10 anni decorreva dalla sentenza del 2004 e dunque si sarebbe potuto agire fino ai versamenti del 1994. La Cassazione (sentenza n. 24410 del 2010) ha chiarito, tra l'altro, che il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati addebitati

#### L'emendamento

Il milleproroghe (comma 9, articolo 2-quinquies) stabilisce invece che la prescrizione decorre non dal giorno della chiusura del conto ma dal giorno di ogni singola annotazione dei versamenti effettuati dai clienti a ripianamento degli interessi passivi addebitati nel conto

Enti locali e fisco. Posticipo con incertezze

# Società pubbliche: la vendita rallenta

## Spostato al 2013 il termine per la dismissione delle partecipazioni

Gianni Trovati  
MILANO

Slitta a fine 2013 l'addio obbligatorio alle società da parte dei comuni fino a 50mila abitanti, nuovi parametri provano a evitare ai sindaci di dover abbandonare le partecipate «virtuose», ma rimangono senza soluzione i principali problemi applicativi che la dismissione obbligatoria ha sollevato fin dal suo apparire nella manovra estiva.

Nella sua versione originale, la regola avrebbe voluto dare un taglio secco al «socialismo muni-

dismissione delle partecipazioni non più consentite dalla legge. Per sopravvivere anche oltre quella data, le società dovranno mantenere da qui in poi i bilanci in utile, e dovranno vantare una storia senza macchie: negli «esercizi precedenti», quindi, anche in quelli che precedono il 2011, non devono aver subito perdite tali da intaccare il capitale, e non possono essere state destinatarie di aumenti di capitale obbligatori da parte dei comuni che hanno in tasca le partecipazioni. L'obbligo di ripiano, vista la genericità della norma, non sembra limitato ai casi in cui il capitale scende sotto i limiti minimi imposti dal codice civile (articoli 2446 e 2447), ma può essere scattato anche per delibere dell'assemblea.

Qui arriva il primo problema? Fino a quanto deve andare indietro l'analisi della storia della società per garantire la sua «virtù» e di conseguenza consentirle di dribblare l'obbligo di dismissione? Le società che hanno decenni di vita devono essere immacolate fin dalla loro fondazione? La nuova regola al riguardo non dice nulla, ed è probabile che presto dovranno intervenire dei correttivi.

Così concepiti, comunque, i nuovi parametri di virtuosità già condannano una serie di società, che negli ultimi anni hanno subito una ricapitalizzazione o una diminuzione del capitale causata da perdite. Per loro non c'è speranza, ma nonostante questo la data di scadenza si sposta comunque al 2013. Le altre società, che non sono incappate in questi problemi, si dovranno giocare la so-

### Rinvio a metà

Che cosa cambia sulle dismissioni di società dei comuni e le incertezze ancora non risolte

#### LA REGOLA

I comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire o detenere partecipazioni, quelli fra 30mila e 50mila ne possono costituire o detenere una

#### LA PROROGA

La dismissione delle partecipazioni non più consentite va effettuata entro il 31 dicembre 2013, e non più entro il 31 dicembre 2011

#### I REQUISITI

Possono evitare del tutto la dismissione le società che

01 Nei prossimi tre anni mantengono i bilanci in utile

02 Non abbiano subito, negli esercizi precedenti, riduzioni di capitale conseguenti a perdite

03 Non abbiano subito ripiani obbligatori delle perdite da parte del comune

#### I NODI IRRESOLTI

01 Non viene chiarito l'ambito applicativo, per esempio in relazione ai settori in cui i comuni sono obbligati a costituire società

02 Non viene chiarito l'ambito temporale in cui i bilanci non devono aver subito riduzioni di capitale o ripiani

pravvenienza con i conti dei prossimi tre anni.

La riscrittura delle regole sulle società si occupa solo degli obblighi di dismissione e non affronta uno dei nodi principali, perché oltre a imporre l'addio il taglia-partecipate scritto nella manovra estiva impedisce anche la costituzione di nuove realtà o l'acquisto di quote. In che ambiti? In alcuni settori la partecipazione societaria è la via obbligata per comuni nella gestione dei servizi, e proprio per questa ragione la Corte dei conti della Lombardia è intervenuta recentemente per sostenere che il blocco non scatta per «le società obbligatorie per legge». Una sezione regionale della Corte, per quanto autorevole, non basta però a fissare i cardini interpretativi di una norma, e infatti lo stesso Parlamento aveva imposto la scrittura di un decreto ministeriale sul tema, di cui però non vi è ancora traccia.

Il problema si intreccia con la «riforma» di acqua e rifiuti, che impone entro il 31 marzo la chiusura delle Autorità d'ambito. Le regioni devono decidere a chi affidare questi compiti e in molti casi, dalla Lombardia alla Toscana, si sta scegliendo la via dell'azienda speciale partecipata dai comuni. Come si coordinerà questa regola con quella che chiede l'addio alle società? La questione è destinata a scoppiare a breve, a meno che un Dpcm intervenga in extremis per rimandare anche il pensionamento delle autorità d'ambito.

gianni.trovati@sole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I PUNTI IRRESOLTI

Non è chiaro quanto debba risalire l'analisi sulla «virtù» dei bilanci e in quali settori sia possibile continuare a costituire nuove aziende

capitale» portato avanti nei 7.950 comuni che non arrivano a 50mila abitanti (sono il 98% dei municipi italiani), e che hanno in portafoglio gran parte delle quasi 5mila società a partecipazione pubblica censite dal governo. Tanto slancio, però, si è perso in fretta: nella legge di stabilità era comparsa una prima scrematrice nel tentativo di escludere i «virtuosi» e nel maxi-emendamento governativo al milleproroghe si è riscritta tutta la disciplina. Anche nella nuova versione, però, non mancano le incongruenze.

Prima di tutto, il correttivo approvato mercoledì al Senato sposta al 2013 l'appuntamento con la

Rinvio dei bilanci almeno fino al 31 maggio

# Comuni e province obbligati a «vivere» per dodicesimi

Provate voi a vivere «in dodicesimi». Visti rompere la macchina o avevate in programma una vacanza? Non potete farci nulla, perché ogni mese non potete far uscire dal vostro bilancio più di un dodicesimo, appunto, di quanto avete speso l'anno prima. Per comuni e province, a cui si applica la regola fino a quando non approvano il bilancio preventivo del nuovo anno, è ancora peggio: nel loro caso la rinuncia riguarda gli investimenti, i bandi per le opere pubbliche, e praticamente tutte le spese che superano la blanda gestione ordinaria di personale e servizi di base.

Deve essere letta anche in quest'ottica la nuova proroga in arrivo dal Viminale, che sposterà al 31 maggio il termine per ap-

provare i preventivi di quest'anno. La proroga è stata chiesta a gran voce dagli stessi sindaci, perché manovra estiva, legge di stabilità e milleproroghe non sono bastati a dare un quadro chiaro dei conti 2011. Gran parte della partita è appesa al federalismo fiscale, che oltre a sbloccare le addizionali Irpef in più di 3.500 comuni deve chiarire la complessa partita dei trasferimenti da trasformare in partecipazioni. Il milleproroghe ci mette una pezza, assegnando ai

### LE CONSEGUENZE

Ogni mese stop alle spese superiori a un dodicesimo dell'anno precedente. Blocco per i bandi e gli investimenti

comuni la prima rata dei trasferimenti entro maggio, ma per definire i conti bisogna approvare il decreto sul fisco dei sindaci, calcolare le compartecipazioni e redistribuire i fondi di riequilibrio. Molti amministratori locali, facili profeti, già pensano che maggio non sarà sufficiente, e che servirà un altro rinvio.

«È come il meccanismo della carota per far correre gli asini - sintetizza Antonello Delle Noci, assessore al bilancio a Pesaro -, con continui rinvii e che non portano mai una certezza. Senza un bilancio non si possono fare progetti e gare, diventa impossibile avviare nuovi affidamenti di servizi, e si moltiplicano i difetti del patto che blocca gli investimenti. Noi, comunque, proviamo ad approvare entro marzo, poi faremo le varia-

zioni che servono».

Nei comuni maggiori i problemi possono essere più sfumati, perché il bilancio è più grande e un suo dodicesimo offre qualche spazio d'azione. «È un modo di scaricare le indecisioni sugli enti locali - ragiona Fausto Di Brescia -, ma è una fase di cambiamenti epocali e un po' di incertezza è fisiologica. Il problema vero è il patto di stabilità che cambia continuamente le proprie regole, e alla fine colpisce sempre gli stessi».

L'incertezza sui conti, però, pesa anche dove il patto non c'è, come mostra il paradosso proposto da Dimitri Tasso, vicesindaco di Montiglio Monferrato (1.750 abitanti in provincia di Alessandria): «Con i bilanci ingessati e i trasferimenti tagliati un'altra volta, la gestione in dodicesimi aiuta, perché ti impone di viaggiare al minimo. Certo, per legge un comune deve fare bilanci pluriennali, e programmare le attività, ma come si fa?».

G. Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I NODI PRINCIPALI

#### ADDIZIONALE IRPEF

La bozza di decreto sul federalismo municipale prevede lo sblocco dell'addizionale Irpef nei comuni che oggi applicano un'aliquota inferiore al 4 per mille; si tratta di più di 3.500 comuni, che però devono attendere l'approvazione del decreto

#### TRASFERIMENTI

Il milleproroghe prevede l'assegnazione ai comuni della prima rata (2,8 miliardi) dei «vecchi» trasferimenti, che saranno aboliti con il federalismo. Dopo l'approvazione del decreto, occorre quantificare le compartecipazioni e la parte di fondo di riequilibrio da assegnare a ogni comune

#### TIA

Ancora da definire la disciplina del prelievo sui rifiuti

## Iscrizioni a ruolo Più chance per chi è in difficoltà con le rate

Tonino Morina

Il decreto legge milleproroghe viene in aiuto ai contribuenti che hanno ottenuto di frazionare le somme iscritte a ruolo e che si trovano ugualmente in difficoltà per pagare le rate.

Un nuovo comma, il 18-bis, che è stato inserito nell'articolo 2 della legge di conversione concede, infatti, un ulteriore differimento a favore dei contribuenti che hanno avuto concessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in base all'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Il nuovo testo stabilisce che le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge milleproroghe, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà che aveva consentito la concessione della prima dilazione.

In linea generale, l'articolo 19 del Dpr 602/1973 stabilisce che l'agente della riscossione su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di settantadue rate mensili.

È inoltre stabilito che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato. In pratica, però, il contribuente che riesce a provare di aver subito un temporaneo peggioramento della propria situazione, potrà ottenere una nuova proroga per un ulteriore periodo fino a 72 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte politico. Da martedì prova di forza in aula

# Maggioranza debole Niente voto in commissione

Marco Mobili  
ROMA

Il primo tempo sul milleproroghe finisce in pareggio. Il secondo, maggioranza e opposizioni, lo giocheranno la prossima settimana in aula nella convinzione, almeno del governo di Pdl e Lega, che i numeri in assemblea possano garantire maggiori sicurezze per traghettare in porto il decreto d'urgenza in scadenza domenica 27 febbraio.

Nelle commissioni, infatti, i numeri hanno obbligato la stessa maggioranza a un "auto-ostuzionismo" cercando, alla fine riuscendoci, di non far votare nessuno dei 60 emendamenti presentati. I deputati di Pdl e Lega, infatti, si sono iscritti in massa a parlare, costringendo così l'ufficio di presidenza delle due commissioni a prendere atto dell'assenza delle condizioni necessarie per procedere alle votazioni. Dal canto loro le opposizioni potevano contare su un voto in più e anche con una sola modifica al decreto potevano creare seri problemi all'iter di approvazione finale del dl. Ma, va detto, che alla fine, un po' come il bravo tennista che sbaglia il match-point sotto rete, Terzo polo, Pd e Idv non se la sono sentita di spingere il decreto legge verso la mancata conversione e la possibile apertura ufficiale della crisi.

Il milleproroghe all'esame della Camera ha fatto emergere con la massima evidenza la situazione di stallo che ormai si registra nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali di Montecitorio. Nella Bilancio le opposizioni hanno 24 scranni, quanti quelli della maggioranza che però è costretta a far ricorso anche al voto del presidente Giancarlo Giorgetti (Lega), che nel suo ruolo di garante del confronto parlamentare in commissione si è sempre (o quasi) astenuto dal votare. Negli Affari costituzionali la situazione è anche peggiore perché su 49 componenti 25 sono delle opposizioni, al massimo con Karl Zeller delle Autonomie a fare da ago della bilancia.

Il voto in commissione si è dimostrato fin da subito un rischio troppo elevato da correre e alla fine ha portato, come detto, a un pareggio. Questo nella sostanza si concretizza con il passaggio del milleproroghe all'esame dell'aula privo del mandato al relatore. Uno schema fin dal principio disegnato dal governo per evitare sconfitte nelle votazioni sugli emendamenti e nel voto finale. Il provvedimento approda all'esame dell'aula per la discussione generale martedì prossimo e nella versione lenzianata mercoledì scorso dal

Senato con il voto di fiducia sul maxi-emendamento del governo. A riferire all'assemblea saranno i presidenti delle due Commissioni, Donato Bruno e Giancarlo Giorgetti, in luogo dei relatori.

Le opposizioni, però, non ci stanno e hanno già annunciato battaglia in aula iscrivendo tutti i loro parlamentari a parlare: «Non aver dato il mandato al relatore è un gravissimo precedente», ha osservato Pier Paolo Baretta (Pd), che ha definito il milleproroghe «un mostro politico e giuridico e anche di carattere parlamentare». Sulla stessa lunghezza d'onda l'Udc e i futuristi (Aldo Di Biaggio) che definiscono l'auto-ostuzionismo della maggioranza «una pratica vergognosa». L'ennesimo boicottaggio del regolamento e del dettato costituzionale pur di non aprire una doverosa dialettica, sale della democrazia e base del potere legislativo».

Al di là delle tattiche parlamentari occorre ricordare che nel testo licenziato al Senato le opposizioni hanno ottenuto il via libera da governo e maggioranza a circa il 25% delle modifiche apportate al decreto legge con il maxi-emendamento. E poi c'è da chiedersi se su temi come quelli del 5 per mille o del minor carico fiscale per le banche, opposizioni e maggioranza saiano davvero così pronte a mandare tutto all'aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL FONDO SPETTACOLO

## La lirica lancia l'allarme: restano i tagli

Per il mondo della lirica è allarme rosso. Quanto fatto al Senato nel milleproroghe per rifinanziare il Fondo unico dello spettacolo è ben lontano dai livelli del 2009 e non potrà garantire nessun futuro all'intero settore. Ma se per il ministro ai Beni culturali, Sandro Bondi è stato il massimo che si potesse ottenere, da più parti è stato fatto notare che con il milleproroghe l'intero comparto delle Fondazioni lirico-sinfoniche è condannato alla progressiva paralisi. Così come ha sottolineato il presidente sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli, che parla di «situazione drammatica e insostenibile». L'Accademia valuta tutte le azioni necessarie per salvaguardare il livello faticosamente raggiunto e da tutti riconosciuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA